

Giovedì 17 settembre 2015

P8_TA(2015)0324

Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a favore di Italia, Grecia e Ungheria *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015)0451 — C8-0271/2015 — 2015/0209(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 316/44)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0451),
 - visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0271/2015),
 - vista la sua posizione del 9 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia ⁽¹⁾,
 - vista l'eccezionale situazione di urgenza e la necessità di affrontarla senza ulteriore indugio,
 - visti gli articoli 59 e 154 del suo regolamento,
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. informa il Consiglio che la presente approvazione lascia impregiudicata la posizione che assumerà successivamente in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)0450);
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0306.